

I Jolly in pillole

Misure di welfare integrativo nel CCNL funzioni locali

Sezione regionale di controllo per la Lombardia

*Delibera n. 174/2023/PAR Impiego pubblico – Funzioni locali –
Comune – Misure di welfare integrativo-ex art. 82 CCNL – art. 23,
comma 2, dlgs 75/2017*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Keywords

- **Corte dei Conti**
- **Welfare integrativo**
- **Contrattazione decentrata integrativa**
- **Tetto del salario accessorio**
- **Benefici di natura retributiva**



In ogni ordinamento democratico è previsto che **la gestione delle risorse pubbliche sia sottoposta ad un controllo il cui scopo è quello di “perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive”.**

Nell’ordinamento italiano detta **funzione fondamentale è attribuita alla Corte dei conti.**

Con **la legge 14 agosto 1862, n. 800**, fu istituita la Corte dei conti del Regno d’Italia. Nell’architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli **organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, secondo comma)** sia tra gli **organi giurisdizionali (art. 103, secondo comma)**. Da detta doppia investitura deriva la centralità del **ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei conti che, nell’esercizio delle funzioni di controllo, è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario.**

Welfare integrativo

Art. 82 (CCNL Funzioni Locali) - Welfare integrativo

“Le amministrazioni disciplinano, in sede di **contrattazione integrativa** di cui all’art. 7, comma 4, la concessione di **benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:**

- a) iniziative di **sostegno al reddito della famiglia;**
- b) supporto all’**istruzione e promozione del merito dei figli;**
- c) contributi a favore di **attività culturali, ricreative e con finalità sociale;**
- d) **anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà** ad accedere ai canali ordinari del **credito bancario** o che si trovino nella **necessità di affrontare spese non differibili;**
- e) **polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;**

Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, **nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79,** nel limite definito in sede di **contrattazione integrativa.** Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018.

Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. e) può avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. In tal caso, il finanziamento a carico degli enti, che non potrà determinare ulteriori o maggiori oneri, trova comunque copertura nelle risorse di cui al comma 2.

Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1 lett. e) o, comunque, per una migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le amministrazioni **possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.**

Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 72 del CCNL 21.05.2018.”

Welfare integrativo

L'art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, invece, prevedeva che gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziare dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.



Contrattazione decentrata integrativa

Nel Pubblico Impiego il legislatore articola la contrattazione in **due livelli**:

- **quello nazionale**
- **quello integrativo.**

Il contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) per i dipendenti del comparto Autonomie locali è l'accordo economico e giuridico stipulato tra il singolo Ente Locale - nei limiti e per gli effetti del contratto collettivo di lavoro nazionale (Ccnl) - e i propri dipendenti non dirigenti, rappresentati formalmente dalle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e dalle organizzazioni sindacali.

Mentre il Ccnl stabilisce gli elementi comuni del "comparto", tra i quali lo stipendio tabellare base, il Ccdi prevede l'attuazione normativa ed economica di aspetti più tipici dell'organizzazione propria dell'Ente.

La contrattazione integrativa opera principalmente al fine di **completare (integrare), i CCNL** definendo le modalità specifiche di distribuzione tra i lavoratori delle risorse economiche assegnate alla parte accessoria della retribuzione.

Gli ambiti di intervento sono fissati (inderogabilmente) dai CCNL.

Sono fissate minuziose regole per il recupero delle risorse erogate in contrattazione integrativa in caso di superamento dei vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della funzione pubblica o dal Ministero dell'economia e delle finanze .

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/05/29/Quaderno-Operativo-n.-42-Redazione%20del%20Contratto%20integrativo_def.pdf

Tetto del salario accessorio




Articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 - Salario accessorio e sperimentazione

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

<https://leautonomie.asmel.eu/il-tetto-al-salario-accessorio-deve-considerarsi-abolito/>

Benefici di natura retributiva



La retribuzione si distingue in fondamentale ed accessoria.

Il trattamento economico fondamentale si compone di:

- Stipendio tabellare;
- Tredicesima mensilità;
- Assegno per il nucleo familiare;
- Trattamento di fine servizio.

(v. artt. 2 e 45, co. 2, d.lgs. 165/01)

Per quanto riguarda il **trattamento economico accessorio**, il legislatore, pur riservandone alla contrattazione collettiva la sua concreta determinazione, ha individuato tassativamente le causali che ne legittimano l'erogazione.

L' art. **45, co. 3, d.lgs. 165/01**, stabilisce che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- alla performance individuale;
- alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute».

Approfondimenti

Click here



<https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14205-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-delibera-n-1742023par-impiego-pubblico--funzioni-locali--comune--misure-di-welfare-integrativo-ex-art-82-ccnl--art-23-comma-2-dlgs-752017.html>

<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13974/corte%20dei%20conti.pdf>

“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani